



# **REGOLAMENTO QUADRO SULLE CONSULTE COMUNALI**

Approvato con D.C. n. 23 del 14/04/2022



## **REGOLAMENTO QUADRO SULLE CONSULTE COMUNALI**

### **Art. 1 – Finalità, oggetto e natura giuridica**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione e il funzionamento di Consulte comunali tematiche, in conformità alle previsioni del Titolo IV, Capo I, dello Statuto comunale, riguardante gli istituti della partecipazione politica.
2. Le Consulte comunali vengono istituite per consentire e favorire l'espressione e la discussione di esigenze sociali, consentendo la formulazione di proposte organiche e la creazione di reti di dialogo con i soggetti rappresentativi di interessi di rilievo sociale sul territorio.
3. In ragione della specifica competenza, ciascuna Consulta comunale svolge funzioni di collaborazione, propositive e di impulso nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi organi.
4. Le Consulte comunali sono organismi di partecipazione a scopi consultivi del Comune. In quanto tali, sono prive di autonoma personalità giuridica e non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso terzi, assumendo iniziative in nome e per conto.
5. Ciascuna Consulta comunale esclude considerazioni di carattere etico o politico nell'esercizio delle sue funzioni, nonché in ordine alle richieste di adesione di nuovi associati. Parimenti, ciascuna Consulta non può rappresentare nessuna posizione specifica legata ai singoli associati, a gruppi politici o a centri di interesse e deve ispirare le proprie azioni e decisioni ai principi di massima inclusione, partecipazione, rappresentatività e trasparenza.

### **Art. 2 – Istituzione**

1. Le Consulte sono istituite con deliberazione di Consiglio comunale, che ne precisa l'ambito tematico, le specifiche finalità, il carattere permanente ovvero temporaneo, i requisiti dei soggetti che possono farne parte, sulla base dei principi di massima inclusione, partecipazione e rappresentatività ed esclusa ogni valutazione di carattere etico o politico,.
2. Prima della deliberazione di cui al comma che precede, la Commissione consiliare competente in materia di partecipazione e decentramento interpella i Consigli circoscrizionali perché comunichino l'eventuale presenza, nei rispettivi ambiti territoriali, di soggetti associativi di rilievo ai fini dell'istituzione delle Consulte comunali.
3. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, le Associazioni, gli enti del Terzo Settore e le forme associative, dotati di proprio statuto o atto costitutivo, conformi a legge, possono promuovere e richiedere l'istituzione di una Consulta comunale, indicando l'ambito di primario interesse e allegando alla richiesta almeno cinquecento firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, autenticate, ai sensi della vigente normativa, e raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito della richiesta.
4. Il Consiglio comunale si determina sulla richiesta di cui al comma che precede entro sessanta giorni dalla verifica, compiuta dalla Segreteria Generale del Comune, circa la regolarità del deposito della medesima.
5. Il Consiglio comunale può istituire Consulte comunali su specifici settori e/o materie o per il raggiungimento di obiettivi determinati, anche individuando idonei requisiti di esperienza o competenza, nonché i tempi per il raggiungimento di tali obiettivi.
6. Per motivate ragioni d'urgenza, il Consiglio comunale provvede all'istituzione di Consulte comunali a prescindere dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

7. All'istituzione delle Consulte comunali deve essere assicurata idonea pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune, con specifico riguardo alle sezioni dedicate alle Circoscrizioni e con l'indicazione di congrua tempistica per l'inoltro delle richieste di adesione.

### **Art. 3 – Composizione**

1. A seguito di formale richiesta di adesione, fanno parte di una Consulta comunale le Associazioni, gli enti del Terzo Settore e le forme associative dotate di statuto o di atto costitutivo, conformi a legge, che abbiano interesse a parteciparvi in ragione delle proprie finalità associative e che abbiano, al momento della richiesta, i requisiti di cui al seguente art. 4.

2. Ciascun componente, di cui al precedente comma 1, può far parte di una sola Consulta comunale per volta.

3. La perdita, in capo ai componenti di cui al precedente comma 1, dei requisiti indicati dall'art. 4, comporta l'automatica decadenza da membro della rispettiva Consulta comunale.

4. Partecipano ai lavori delle Consulte comunali, senza diritto di voto e in ragione delle rispettive competenze per materia, gli Assessori delegati del Comune, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Coordinatori delle commissioni circoscrizionali preposte, i direttori d'area, i dirigenti e i funzionari dei competenti Uffici e/o Servizi. La composizione iniziale di ogni Consulta comunale viene approvata con decreto del Sindaco.

5. I componenti di ciascuna Consulta comunale operano su base volontaria e gratuita.

### **Art. 4 – Adesione**

1. Per partecipare, come componenti, ad una Consulta comunale tematica, i soggetti legittimati di cui all'art. 3, comma 1, devono trasmettere, in forma scritta, una specifica richiesta di adesione al Presidente della Consulta comunale di interesse.

2. Al momento della richiesta, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono:

a) svolgere attività senza scopo di lucro;

b) essere legalmente rappresentati da soggetti con capacità di contrattare e di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) operare, in modo continuativo e da almeno due anni, nel territorio del Comune di Verona, nell'ambito di competenza della Consulta di interesse. Nel caso in cui sia previsto dalla normativa vigente relativa alla materia di interesse, i richiedenti devono produrre l'iscrizione ai rispettivi registri od albi, comunque denominati, istituiti a livello nazionale o regionale, attestanti il possesso di specifici requisiti. L'attestazione della suddetta iscrizione, consente di partecipare alle Consulte comunali di interesse anche se i richiedenti non operano in modo continuativo, da almeno due anni, nel territorio del Comune di Verona.

3. Unitamente alla richiesta di adesione, deve essere trasmesso lo statuto o l'atto costitutivo del richiedente, nonché la delibera od altro atto formale con cui viene designato un rappresentante del richiedente e il suo eventuale sostituto per la partecipazione all'Assemblea, entrambi in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) del comma precedente. Ogni eventuale variazione sullo statuto o l'atto costitutivo, sul rappresentante designato e/o suo sostituto devono essere tempestivamente comunicati al Presidente, in forma scritta.

4. Il Presidente si avvale del Segretario di Assemblea per la verifica del possesso dei requisiti e dell'invio della documentazione di cui ai commi 2 e 3, dando riscontro sulla regolarità dei medesimi nella prima seduta di Assemblea utile. Nel corso della stessa seduta, in caso di esito positivo sulla verifica di regolarità, il Presidente dispone l'integrazione della composizione di Assemblea con i rappresentanti dei soggetti aderenti.

5. La richiesta di adesione ad una Consulta di nuova istituzione deve essere inoltrata al Presidente della Commissione consiliare competente per materia, secondo i modi e le forme previsti nell'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 2, comma 7.

#### **Art. 5 – Organi necessari e organizzazione interna**

1. Sono organi necessari di ogni Consulta comunale l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente.

2. Ciascuna Consulta comunale ha facoltà di regolare autonomamente la propria organizzazione e il proprio funzionamento, anche indicando, in ragione della materia di competenza, i compiti specifici attribuiti ai propri organi, purché non in contrasto con le leggi, lo Statuto del Comune, il presente regolamento e la deliberazione di Consiglio comunale istitutiva della Consulta comunale di interesse.

3. Il regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento di ciascuna Consulta comunale viene approvato dalla rispettiva Assemblea, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il testo del regolamento deve essere trasmesso a tutti i membri della Consulta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista per la sua discussione e deve essere conforme al presente regolamento quadro, allo Statuto e ai vigenti regolamenti comunali.

#### **Art. 6 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da un rappresentante, individuato con atto formale, per ogni componente di cui all'art. 3, comma 1, e ha funzioni consultive e propositive nelle materie di competenza della Consulta comunale.

2. La prima riunione di Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Commissione consiliare competente per materia o da altro membro da lui delegato, fino all'elezione del Presidente, che avviene nel corso della prima seduta.

3. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto su ogni punto iscritto all'ordine del giorno delle riunioni.

4. I membri del Consiglio comunale e gli Assessori tutti possono partecipare alle sedute di Assemblea con solo diritto di parola.

5. Per la trattazione di particolari temi, possono essere invitati a partecipare alle sedute di Assemblea, con solo diritto di parola, comprovati esperti di settore non facenti parte della Consulta comunale.

#### **Art. 7 – Funzionamento dell'Assemblea**

1. Le funzioni dell'Assemblea sono esercitate in forma collegiale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in prima convocazione e un terzo dei componenti in seconda convocazione, quest'ultima prevista ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 8, comma 1, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei componenti votanti. Ciascun componente esprime un solo voto, salvo delega. Non possono essere cumulate più di due deleghe per ciascun componente presente.

2. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione e il relativo ordine del giorno vengono trasmessi, in forma scritta e con modalità che assicurino la verifica dell'effettivo recapito, a tutti i componenti dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Presidente convoca riunioni straordinarie di Assemblea su richiesta, disgiuntamente, di almeno tre componenti della Consulta, del Sindaco, del Presidente della Commissione consiliare competente, del Presidente del Consiglio comunale, di almeno un terzo dei Consiglieri comunali designati, del competente Assessore. In caso di riunioni straordinarie, il termine di convocazione, di cui al comma 2, viene ridotto a cinque giorni.

4. Un componente dell'Assemblea funge da Segretario e cura la redazione del verbale di seduta, che verrà sottoscritto dal Presidente ed inviato, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai membri dell'Assemblea. I verbali di ciascuna Assemblea sono resi disponibili in forma sintetica sul portale istituzionale del Comune.

#### **Art. 8 – Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente viene eletto da parte dell'Assemblea, di cui fa parte, con scelta tra i membri della stessa e con votazione alla quale deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. Per le Consulte di nuova istituzione, l'elezione avviene nel corso della prima seduta dell'Assemblea.

2. Viene nominato Presidente colui che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute tra due o più soggetti, viene nominato il più giovane di età.

3. Viene nominato Vicepresidente colui che ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne svolge le funzioni.

4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti una sola volta.

#### **Art. 9 – Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Consulta comunale e ne cura i rapporti con l'Amministrazione.

2. In relazione all'organo di Assemblea, il Presidente:

a) redige l'ordine del giorno di ogni seduta, avvalendosi del supporto del Segretario;

b) convoca e presiede le sedute;

c) cura la redazione delle proposte da sottoporre a votazione, avvalendosi del supporto del Segretario;

d) sottoscrive i verbali di seduta e ne cura la trasmissione secondo i modi e i termini di cui all'art. 7, comma 4.

3. In caso di parità di voti espressi tra i componenti dell'Assemblea, il voto del Presidente vale doppio.

#### **Art. 10 – Rapporti con gli organi e con l'Amministrazione**

1. I Presidenti sono, di norma, invitati, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni consiliari competenti per materia che rientrino nell'ambito di interesse della Consulta.

2. In caso di predisposizione di atti di indirizzo di interesse sociale, nonché per l'adozione di provvedimenti riguardanti la costituzione di servizi sul territorio, il Consiglio comunale, per il tramite delle competenti Commissioni consiliari, acquisisce il preventivo parere delle Consulte comunali interessate. A tal fine, almeno quindici giorni prima della relativa seduta di trattazione, viene inviata ai Presidenti interessati la documentazione necessaria per esprimersi, mediante deliberazione di Assemblea.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Consiglio comunale, in sede di deliberazione, deve dare atto dell'acquisizione del parere, motivando l'adesione, il mancato o parziale recepimento, con modifiche e/o prescrizioni rispetto al medesimo.

4. I Presidenti delle Consulte comunali possono inviare agli organi dell'Amministrazione pareri, osservazioni e/o proposte su provvedimenti in corso di adozione rientranti nell'ambito di interesse. Gli organi interpellati devono darvi adeguato riscontro, secondo tempi congrui all'oggetto, all'attività amministrativa e allo svolgimento delle funzioni delle Consulte comunali.

5. Gli organi dell'Amministrazione possono richiedere alle Consulte comunali, tramite i Presidenti, di esprimere pareri su tematiche di propria competenza. Le Consulte comunali interpellate danno riscontro alla richiesta entro quindici giorni.

6. Una volta all'anno, ogni Consulta comunale è convocata dalla Commissioni consiliare competente per materia in seduta congiunta, per discutere sulle questioni inerenti l'ambito tematico di pertinenza.

7. L'Amministrazione mette a disposizione i locali necessari alle riunioni di ogni Consulta. Ogni spesa relativa al funzionamento di ciascuna Consulta è a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 11 – Dimissioni, revoca e decadenza dei componenti**

1. I componenti delle Consulte comunali possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Consulta comunale di appartenenza.

2. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. In caso di accertati, gravi motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta, il Consiglio comunale delibera la revoca dei componenti delle Consulte comunali.

4. Il Presidente di ogni Consulta comunale dichiara decaduto il componente che rappresenti una Associazione di cui sia stato accertato lo scioglimento.

5. Viene dichiarato decaduto dal Presidente il componente che, per tre riunioni consecutive, risulti assente non giustificato.

#### **Art. 12 – Scioglimento**

1. Ciascuna Consulta comunale si scioglie con deliberazione del Consiglio comunale:

a) per mancato raggiungimento degli scopi per cui sia stata istituita, previa deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti;

b) qualora non si riunisca per almeno due volte nel corso di un anno.

c) nel caso di accertata, mancata conformità delle attività ai principi di partecipazione e democraticità di cui al presente regolamento quadro, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1 e di cui all'art. 4.

#### **Art. 13– Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento quadro entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le deliberazioni già istitutive di Consulte comunali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento quadro, mantengono la loro efficacia, per quanto non in contrasto con lo stesso ossia fino a diversa deliberazione del Consiglio comunale. Entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli Statuti delle Consulte comunali già esistenti devono adeguarsi al presente regolamento quadro.

3. Le verifiche di conformità di cui al comma che precede devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento quadro, a cura del Presidente della Commissione consiliare competente per materia.